



Decreto Presidente Giunta n. 8 del 30/01/2025

Dipartimento 40 - Dipartimento UDCP

Direzione Generale 3 - Segreteria di Giunta

U.O.D. 1 - Ufficio Adempimenti amministrativi e contabili

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE REGIONALE 15
MAGGIO 2024, N. 6.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che

- a) il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” dispone, in particolare negli articoli 4, 14 e 27, in merito all'attività di indirizzo politico-amministrativo attribuita all'organo di direzione politica, nel quadro della distinzione tra politica e amministrazione, nonché ai criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali;
- b) l'articolo 14, comma 2, del suddetto decreto legislativo prevede che per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo che gli sono proprie e di controllo della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti, l'organo di direzione politica si avvale di Uffici di diretta collaborazione, i quali hanno esclusive competenze di supporto al predetto organo e di raccordo con l'amministrazione;
- c) il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dispone all'articolo 3, comma 1, che: *“1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.”*.

PREMESSO altresì che

- a) la legge regionale 15 maggio 2024, n. 6 recante *“Ordinamento e organizzazione degli uffici della Giunta regionale”* ha disciplinato il nuovo ordinamento amministrativo degli uffici della Giunta regionale e degli uffici di supporto agli organi di indirizzo politico;
- b) con deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2024, n. 408 è stato approvato, in attuazione della citata legge regionale n. 6/2024, l'ordinamento delle strutture amministrative della Giunta regionale, e stabilito che il nuovo ordinamento entrerà in vigore all'esito della definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione;
- c) con deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2024, n. 708 è stato approvato, in attuazione dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 6/2024, il documento recante i criteri per la graduazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali correlati alle funzioni e alle connesse responsabilità, propedeutica alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della legge regionale n. 6/2024.

RILEVATO che

- a) l'articolo 21 della menzionata legge regionale n. 6/2024, collocato nell'ambito del Titolo III rubricato “Strutture di supporto agli organi di indirizzo politico”, prevede:
 - a.1) al comma 1, che *“Per l'esercizio delle attività di indirizzo politico amministrativo e di verifica dei risultati, il Presidente della Giunta regionale si avvale di strutture di diretta collaborazione, aventi esclusivi compiti di supporto tecnico e di raccordo con gli uffici di amministrazione attiva”*;
 - a.2) al comma 2, che *“in conformità agli articoli 4, 14, comma 2, e 27 del decreto legislativo 165/2001, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche), convertito, con*

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono disciplinati:

a) i compiti e l'organizzazione dei seguenti Uffici di diretta collaborazione del Presidente: Ufficio di Gabinetto del Presidente; Ufficio stampa; Ufficio legislativo; Segreteria del Presidente;

b) l'organizzazione della Segreteria di Giunta, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 22;

c) il numero e il trattamento economico delle posizioni di responsabilità presso gli Uffici di diretta collaborazione;

d) il limite massimo del personale, nel rispetto delle capacità assunzionali dell'Ente, da assegnare alle strutture di cui al presente articolo tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altro analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, nonché il numero di soggetti esterni all'amministrazione regionale che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, in conformità alla disciplina statale vigente in materia;

e) l'indennità omnicomprensiva, sostitutiva di ogni emolumento aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, da corrispondere ai dipendenti assegnati agli uffici di cui al presente articolo fino a una specifica disciplina contrattuale, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati;

f) il limite massimo, comunque non superiore a tre, e il trattamento economico, commisurato alla particolare qualificazione professionale, di esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni di cui può avvalersi il Presidente”;

a.3) al comma 3, che “Per le attività di informazione e comunicazione si osservano le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni)”;

b) il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale n. 6/2024 prevede che “*Gli incarichi dirigenziali, le denominazioni e le articolazioni delle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermate fino alla definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della presente legge*”;

c) l'Allegato 1 alla legge regionale n. 6/2024, al fine di garantire il rispetto dei vincoli di bilancio e dell'invarianza di spesa, individua il numero e il livello delle strutture in cui sono articolati gli uffici;

PRESO ATTO che dall'istruttoria degli uffici competenti risulta che

a) nell'ottica dell'efficientamento delle strutture e del perseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente, per realizzare risparmi di spesa da utilizzare per il potenziamento delle strutture ordinarie di amministrazione attiva, già il decreto del Presidente della Giunta Regionale 17 gennaio 2024, n. 2 ha disposto la soppressione di alcune strutture dirigenziali e la revoca dei relativi incarichi dirigenziali, rinviando a successivi atti la riorganizzazione delle rimanenti strutture di diretta collaborazione;

b) all'esito della istruttoria svolta, il Capo di Gabinetto e il Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie hanno trasmesso con nota prot. ris. n. 9 del 30.01.2025 una proposta, elaborata d'intesa con l'Ufficio legislativo, recante l'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio Stampa, della Segreteria del Presidente e della Segreteria di Giunta in attuazione dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2024;

c) le disposizioni proposte, in continuità con le misure di contenimento dei costi di funzionamento già intraprese, operano un complessivo riordino delle strutture di supporto, anche con riguardo al numero

e al livello dirigenziale delle strutture in cui sono articolati gli uffici, mediante razionalizzazione di funzioni attribuite, accorpamenti di strutture e *riduzione delle posizioni dirigenziali, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 6/2024*;

- d) gli uffici propongono, al fine di allineare l'operatività della riorganizzazione con quella delle strutture di amministrazione attiva di cui alla delibera 31 luglio 2024, n. 408 di prevedere l'efficacia delle presenti disposizioni all'esito della definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della legge regionale n. 6/2024 e, comunque, non oltre il 1 aprile 2025.

RAVVISATA la necessità di completare la riforma di riorganizzazione delle strutture di supporto all'organo di indirizzo politico, in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale n. 6/2024.

RITENUTO

- a) di dover approvare le disposizioni di attuazione dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale n. 6/2024, recanti la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio Stampa, della Segreteria del Presidente e della Segreteria di Giunta, e l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale, di cui agli Allegati A e B al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale;
- b) di dover disporre che il presente decreto acquista efficacia all'esito della definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della legge regionale n. 6/2024 e, comunque, non oltre il 1 aprile 2025.

VISTI

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74;
- la legge 7 giugno 2000, n. 150;
- la legge regionale 15 maggio 2024, n. 6;
- la deliberazione di Giunta regionale 31 luglio 2024, n. 408;
- la deliberazione di Giunta regionale 12 dicembre 2024, n. 708.

DECRETA

per i motivi indicati nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare le disposizioni di attuazione dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 6/2024, recanti la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo, dell'Ufficio Stampa, della Segreteria del Presidente e della Segreteria di Giunta, e l'organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale, di cui agli Allegati A e B al presente decreto, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che il presente decreto acquista efficacia all'esito della definizione delle procedure di conferimento della titolarità delle strutture oggetto di riorganizzazione ai sensi della legge regionale n. 6/2024, comunque, non oltre il 1 aprile 2025.
3. di inviare il presente decreto al Capo di Gabinetto, ai Vice Capi di Gabinetto, agli Assessori e ai Direttori Generali, nonché all'Ufficio competente alla pubblicazione sulla Sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale, e al BURC.

DE LUCA